

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3524)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati l'11 dicembre 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 dicembre 1997*

Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi all'IDA)

1. È autorizzato un contributo globale all'*International Development Association* (IDA) nella misura di lire 851.231.240.000, relativo, per lire 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X ricostituzione delle risorse e, per lire 295.231.240.000, al pagamento dell'*Interim Fund*.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è prevista a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di lire 422.679.806.000 la prima, e di lire 428.551.434.000 la seconda.

Art. 2.

(Contributi al Fondo Monetario Internazionale)

1. L'Ufficio Italiano dei Cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 210 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Enhanced Structural Adjustment Facility* (ESAF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Ministro del tesoro. Sul prestito di cui al presente comma è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo Monetario Internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi Membri a basso reddito, definiti

nella decisione del Consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare a favore del «Conto Sussidi» dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.

3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

(Contributi alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo-BERS)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nella misura di ECU 851.750.000, di cui si pagheranno effettivamente solo ECU 191.640.000, in otto rate uguali annuali a partire dal 1998. L'onere relativo a ciascuna rata viene valutato in lire 46.000.000.000.

2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Le somme necessarie al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte

te in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

(Contributi al Fondo Africano di Sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo Africano di Sviluppo con un contributo di lire 176.577.801.525, da erogare in tre rate uguali annuali, di lire 58.859.267.175 ciascuna, a partire dal 1998.

Art. 5.

(Contributi al Fondo Asiatico di Sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo con un contributo di lire 169.922.880.000, da erogare in quattro rate uguali annuali, di lire 42.480.720.000 ciascuna, a partire dal 1998.

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
26 febbraio 1987, n. 49)*

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

2-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predisponde annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adot-

tate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in lire 432.679.806.000 per l'anno 1997, in lire 585.891.422.000 per l'anno 1998 e in lire 157.339.988.000 per l'anno 1999, si provvede, per un ammontare pari a lire 2.779.000.000 per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per la restante parte della quota relativa al 1997 e per l'intero ammontare delle quote relative al 1998 e al 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Contributi agli organismi finanziari multilaterali per gli anni futuri)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 la determinazione degli importi da iscrivere in bilancio per l'erogazione dei

contributi finanziari a favore di banche, fondi ed organismi finanziari internazionali, di cui l'Italia fa parte in virtù di accordi internazionali la cui ratifica sia stata autorizzata dal Parlamento, limitatamente ai contributi la cui erogazione risulti autorizzata dalle Camere con appositi provvedimenti legislativi alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fermo restando che le future leggi in materia devono continuare a prevedere la necessaria copertura finanziaria triennale.

